

GIURISPRUDENZA CIRCA L'ART. 11 DELLA LEGGE 191/1978

Cassazione Penale

Accompagnamento coattivo e uso della forza: condizioni

Il rifiuto opposto da taluno alla richiesta, da parte di un ufficiale o agente di polizia, di dichiarare le proprie generalità legittima l'accompagnamento coattivo del soggetto negli uffici di polizia e giustifica l'uso di un mezzo di coazione fisica, come la forza muscolare, ove a tale accompagnamento venga opposta resistenza, anche meramente passiva. L'uso della forza deve però essere rigorosamente proporzionato al tipo ed al grado della resistenza opposta. (Rigetta, Trib. Sassari, 9 Ottobre 2007) Sez. V, Sent. n. 38229 del 24-06-2008 (ud. del 24-06-2008), Z.P.G. c. M.G. (rv. 241237)

Cassazione Penale

Privazione della libertà oltre il tempo necessario all'identificazione: atto arbitrario del pubblico ufficiale

In materia di atti arbitrari del pubblico ufficiale, ai fini della sussistenza dell'esimente di cui all'art. 4 del D.Lgs.Lgt. n. 288 del 1944, non basta che il pubblico ufficiale ecceda dai limiti delle sue attribuzioni, ma è necessario altresì che tenga una condotta improntata a vessazione, sopruso, prevaricazione, prepotenza nei confronti del privato destinatario. (Nella specie, la Corte ha ritenuto scriminato il comportamento del soggetto che ha opposto resistenza ad un pubblico ufficiale, il quale lo aveva privato della libertà personale oltre il tempo necessario all'identificazione, ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 59 del 1978 convertito con modificazioni nella legge n. 191 del 1978, al fine di vessarlo e di fornire una dimostrazione della propria forza e della propria supremazia).

Sez. VI, sent. n. 39685 del 23-11-2002 (ud. del 22-10-2002), Argentini (rv 222986).

Cassazione Penale

Non computabilità del fermo ai fini della durata della custodia cautelare

Il periodo trascorso in stato di fermo di Polizia a fini di identificazione da chi, legittimamente richiestone, rifiuta di dichiarare le proprie generalità o le fornisce false, non è computabile nella durata della custodia cautelare, neanche nella parte in cui abbia superato il termine massimo consentito di ventiquattro ore.

Sez. I, sent. n. 1311 del 20-06-1988 (ud. del 02-05-1988), Pellegrino (rv 178648).